



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno 23 del mese di GIUGNO il Segretario Generale ha adottato la seguente determinazione:

NUMERO 559	OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA NOTA PROT. N.5738 DEL 23.02.2017
DATA 23-06-2017	

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- la Sezione di Polizia Stradale Vibo Valentia, con nota acquisita al Prot. Gen. N° 3477 del 02.02.2017, trasmetteva copia dei verbali di contestazione con relativi avvisi di ricevimento per come di seguito riportato:
 - Verbale n. 700014297681;
 - Verbale n. 700014297540;
 - Verbale n. 700014297682;
- in ossequio a quanto disposto dall'art. 23 del Codice della Strada e dal Regolamento, L'Ente diffidava la società Affitalia Outdoor s.r.l. a procedere alla rimozione degli impianti pubblicitari, collocati in assenza di autorizzazione su fascia di rispetto di pertinenza stradale, giusta nota del Segretario Generale Prot. Gen. N. 5738 del 23.02.2017;
- in detta nota, fra l'altro, veniva comunicata la possibilità di presentare ricorso avverso la stessa innanzi al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica ;
- la Affitalia Outdoor Srl, con nota acquisita al Prot. Gen. N. 6802 del 07.03.2017, chiedeva la revoca della diffida succitata adducendo quale motivazione che i verbali di contestazione erano stati impugnati innanzi al Giudice di Pace il quale aveva rinviato le parti alle seguenti udienze 10.04.2017, 22.03.2017 e 23.05.2017;
- la predetta richiesta non trovava accoglimento atteso che l'introduzione del ricorso non sospende l'esecuzione in mancanza di un apposito provvedimento del Giudice adito;
- con nota acquisita al Prot. Gen. N. 10885 del 18.04.2017 l'avv. Giuseppe Esposito, nell'interesse della predetta società, reiterava la richiesta di annullamento a fondamento della quale allegava la sospensiva del Giudice di pace adito avverso il Verbale n. 700014297540;
- con ricorso datato 20.04.2017, pervenuto all'Ente al Prot. Gen. 12064 del 02.05.2017, la società Affitalia Outdoor s.r.l. ricorreva al TAR di Catanzaro per l'annullamento della suddetta nota del Segretario Generale Prot. Gen. 5738 del 23.02.2017 chiedendo,

altresì, al TAR la dichiarazione del difetto di giurisdizione del G.A. in favore del Giudice Ordinario;

Atteso che le richieste di annullamento pervenute a questo Ente non erano motivate da rilevato difetto di giurisdizione, ma solo da vizi presenti nei verbali di accertamento per i quali la stessa società Affitalia Outdoor aveva fatto ricorso al Giudice di Pace;

Dato atto che il tempo trascorso tra la reiterata richiesta di annullamento dell'atto di diffida, pervenuta il 18.04.2017 a seguito della sospensiva del Giudice di Pace, ed il ricorso al T.A.R. di cui trattasi è stato oggettivamente esiguo per le opportune valutazioni di annullamento in autotutela;

Rilevato che l'atto di diffida prot. gen. n. 5738/2017 di cui trattasi erroneamente indicava il T.A.R., quale autorità giudiziaria a cui inoltrare eventuale ricorso avverso il medesimo atto, in luogo del Giudice di pace competente al riguardo trattandosi di materia disciplinata dagli artt. 22 e 23 del Codice della Strada;

Atteso che la società interessata, con il richiamato ricorso al T.A.R., ha contestato e rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore del Giudice ordinario;

Dato atto che alla diffida in questione non è stata data esecuzione e non ha fatto seguito alcun altro provvedimento;

Vista la disciplina sancita dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la quale stabilisce che: "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies (cioè il provvedimento viziato da incompetenza, o da eccesso di potere o da violazione di legge) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

Riconosciuta la sussistenza del presupposto per procedere all'annullamento di ufficio in autotutela, individuabile nella necessità di evitare ulteriori e dispendiosi contenziosi;

Dato atto che non è ancora trascorso il termine di legge (18 mesi) oltre il quale il provvedimento non sarebbe auto annullabile;

Ritenuto procedere all'annullamento in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-octies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 30/04/92, n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495;

Vista la Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133;

Vista la Legge 07 agosto 2015, n. 124;

Visto lo statuto e il regolamento dell'Ente

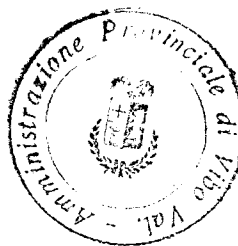
Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti

- 1) **di annullare in autotutela**, per le motivazioni esposte in premessa, l'atto di diffida Prot. Gen. N° 5738 del 23.02.2017 notificato alla AFFITALIA OUTDOOR SRL con sede in Vibo Valentia alla Via Longobardi c/o Studio Falduto;
- 2) **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90, che il responsabile del procedimento è l' I.T. Geom. Antonio Giuseppe Ruscio, al quale possono essere richieste informazioni o chiarimenti presso l'Ufficio concessioni della Provincia nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- 3) **di disporre** la notifica del presente atto alla AFFITALIA OUTDOOR SRL e al contempo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio della Provincia di Vibo Valentia.

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/200 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni"



Il Segretario Generale
(Dott. Cesare Pelaia)

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.